SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1997, n. 390.

Regolamento recante la disciplina della garanzia primaria dello Stato per i mutui ipotecari concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione, ai sensi dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante: «Norme per l'edilizia residenziale pubblica» ed in particolare, il comma 5, il quale dispone che «gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio» sono tenuti a concedere, prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica ed alle condizioni di mercato;

Visto, altresì, il comma 6 del citato articolo 6 della legge n. 179 del 1992, il quale stabilisce che i mutui di cui al cennato comma 5, concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione ai sensi dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1997;

ADOTTA

il seguente: «Regolamento recante la disciplina della garanzia primaria dello Stato per i mutui ipotecari concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione, ai sensi dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492»:

Art. 1.

1. Le banche concedono i mutui di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo aver accertato che siano stati posti in essere ritualmente e tempestivamente gli atti e le formalità occorrenti per la concessione e la iscrizione di congrue garanzie ipotecarie ancorché, ove consentito dalla legge, su immobili ancora altrui.

2. La concessione dei mutui ad una impresa, ad una cooperativa o ad altro soggetto privato è condizionata, se il mutuatario svolge anche attività diverse da quella finanziata ai sensi delle disposizioni citate in premessa, alla regolare tenuta da parte del beneficiario del mutuo, di una separata contabilità ordinaria ed all'assunzione dell'obbligo di esibirla, a richiesta, al mutuante. Non sono concessi mutui ad una impresa non iscritta, per i lavori da realizzarsi, nell'albo nazionale dei costruttori o in analogo albo regionale, oppure priva dei requisiti di idoneità finanziaria e tecnica necessari per la partecipazione alle gare concernenti appalti di opere pubbliche.

3. La garanzia dello Stato non copre operazioni di finanziamento diverse dai mutui edilizi, ancorché ad essi preordinate, e diviene operante allorché la banca abbia osservato quanto disposto nei commi precedenti.

Art. 2.

1. In caso di inadempimento del mutuatario, la garanzia prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, diviene operante in seguito alla cancellazione delle ipoteche iscritte e nei limiti dell'importo cancellato, nei seguenti casi:

a) per sopravvenuto accertamento della inefficacia definitiva delle iscrizioni ritualmente effettuate sugli immobili rimasti altrui;

b) per definitivo annullamento, senza possibilità di rinnovazione, del decreto di espropriazione, se gli immobili ipotecati non sono stati altrimenti acquisiti dal comune o dal consorzio di comuni;

c) per consolidamento dell'atto che dispone la risoluzione della cessione dell'area in proprietà o la decadenza dalla concessione in superficie sull'area stessa, se la legge non prescrive il subentro del comune ai sensi dell'articolo 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

1. Ai sensi delle disposizioni citate in premessa, lo Stato garantisce il pagamento delle rate insolute, delle rate non ancora scadute nonché gli eventuali oneri contrattuali accessori, purché di importo complessivo non superiore all'uno per cento della somma data a mutuo. Gli interessi di mora sono garantiti nella misura massima del tasso di interesse corrispettivo, maggiorato di un punto.

2. Le rate non ancora scadute sono pagate alle scadenze stabilite dal contratto di mutuo, senza decadenza dal beneficio del termine.

Art. 4.

1. Una volta disposto il pagamento ai sensi del primo comma del precedente articolo 3, lo Stato succede nei diritti spettanti agli istituti mutuanti, con l'obbligo per gli stessi di curare per conto e nell'interesse dello Stato il recupero dei crediti erariali.

2. La garanzia dello Stato viene meno se gli istituti mutuanti non ne richiedono l'attivazione entro un anno dal giorno in cui essa è divenuta operante.

Art. 5.

1. La richiesta di attivazione della garanzia, inoltrata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata dalla seguente documentazione in copia debitamente autenticata:

1) contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento, con indicazione delle rate insolute, delle rate non scadute, degli interessi di mora e degli eventuali oneri accessori;

2) atti di erogazione e quietanza del mutuo nonché documentazione relativa alla corrispondenza tra le erogazioni effettuate e lo stato di avanzamento dei lavori;

3) decreto regionale di concessione dei contributi pubblici di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

4) convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, unitamente all'atto di cessione in proprietà o di concessione in superficie, ritualmente ed efficacemente trascritta;

5) decreto che ha autorizzato l'occupazione d'urgenza e relativo atto di controllo nonché verbale di immissione nel possesso delle aree interessate;

6) attestazione rilasciata dal comune o dal consorzio di comuni relativa alla data di inizio delle procedure di espropriazione;

7) atti che hanno determinato la cancellazione delle ipoteche iscritte;

8) documentazione tecnica in ordine allo stato delle costruzioni ed alle cause di eventuale sospensione dei lavori;

9) conteggio dimostrativo dell'importo chiesto all'erario, elaborato imputando i pagamenti effettuati dal mutuatario nei limiti dell'ammontare del credito insoluto garantito dallo Stato (specificato per capitale, interessi corrispettivi e di mora, oneri accessori).

2. L'Amministrazione del tesoro può richiedere alla banca, all'uopo fissando uno o più termini, l'esibizione di altri atti o la comunicazione di altre informazioni. Il termine del procedimento decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle informazioni.

Art. 6.

1. Gli istituti mutuanti comunicano tempestivamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ogni notizia riguardante il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione controllata del soggetto mutuatario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

AVVERTENZA:

Il presente decreto regolamentare, concernente la materia creditizia, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), è il seguente:

«5. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono tenuti a concedere prioritariamente ai programmi edilizi assistiti dai contributi previsti dal presente articolo finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica, alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto *pro solvendo* all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

6. I mutui di cui al comma 5 concessi in pendenza dei procedimenti di espropriazione ai sensi dell'art. 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, usufruiscono della garanzia primaria dello Stato, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge con modificazioni dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il d.lgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) definisce, all'art. 1, lettera *b)*, «banca» l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

Nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art 2:

— Il testo dell'art. 6, comma 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art 37 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è il seguente:

«In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera *f)* dell'art. 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera *d)* dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.

I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente, saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà»

Nota all'art 5.

— La convenzione di concessione in superficie o di cessione in proprietà è prevista dall'art. 35, commi 5, 7 e 13, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui testo è il seguente:

«5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

6. *(Omissis)*

7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari fra l'ente concedente ed il richiedente.

8-12. *(Omissis).*

13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune o il consorzio e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:

a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione»

97G0427

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 settembre 1997, n. 391.

Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'allegato II della direttiva 91/439/CEE, recepita con decreto ministeriale 8 agosto 1994, concernente l'accertamento delle conoscenze, capacità e comportamenti legati alla guida di un veicolo;

Visto l'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada», laddove è previsto che gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida devono essere effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea;

Visto l'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada», laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida;

Visto l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada», concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole;

Visto l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che vieta intese restrittive della libertà di concorrenza;

Considerata la necessità di aderire alla delibera n. 3721 del 21 marzo 1996, emanata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2823 in data 2 giugno 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1, il comma 3 dell'articolo 9 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1995, n. 177) sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 44

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è sato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 121 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede: «2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per un'uniforme formulazione del giudizio».

— Il comma 2 dell'art. 122 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede: «2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d'istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età superiore a sessant'anni».

— L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevede:

«Art. 2. — 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similiari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso economico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il comma 2 dell'art. 1, soppresso, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, prevedeva: «2. Le province accertano la congruità delle tariffe minime praticate per le prestazioni delle autoscuole ai fini della vigilanza sulla loro applicazione. Il tariffario, secondo il modello allegato è vidimato dalle province ed esposto nei locali delle autoscuole».

— Il comma 3 dell'art. 9, soppresso, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, prevedeva: «3. Agli istruttori abilitati ed autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del codice della strada».

— Il comma 2 dell'art. 14, soppresso, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317, prevedeva: «2. Per i veicoli che rimangono in completa proprietà di una autoscuola o vengano conferiti ad un consorzio, si deroga dalle caratteristiche tecniche di cui all'art. 6 del presente decreto, purché rispondenti alle norme previgenti».

97G0423

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 settembre 1997, n. **392.**

Regolamento recante norme per l'individuazione di categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29 gennaio 1996 le cui osservazioni sono state integralmente recepite con l'atto comunicato alla stessa commissione dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il 9 agosto 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7613 del 22 luglio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero per le politiche agricole o da questo detenuti definitivamente, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità.

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) processi verbali redatti dai funzionari degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi qualora siano richiesti da persone diverse da quelle nei cui confronti sono stati redatti;

b) documenti formati dagli uffici dell'Ispettorato centrale, o comunque rientranti nella loro disponibilità, concernenti attività di polizia amministrativa o giudiziaria;

c) atti acquisiti nei fascicoli compilati per l'espletamento dell'attività sanzionatoria qualora siano richiesti da terzi, o anche dai soggetti direttamente interessati al procedimento prima del loro eventuale deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) atti e documenti attinenti alla individuazione sul territorio dei punti a rischio (obiettivi sensibili);

e) atti concernenti attività tecniche o investigative e la conduzione in generale delle indagini;

f) atti riguardanti l'identità delle fonti di informazione e la consistenza patrimoniale dei soggetti coinvolti;

g) atti riguardanti istruttorie, pareri, istanze o denunce attinenti ad attività di polizia giudiziaria su cui la magistratura non si sia ancora pronunciata;

h) dati ed informazioni concernenti gli archivi automatizzati del Corpo forestale dello Stato, la cui utilizzazione è consentita esclusivamente ad ufficiali di polizia giudiziaria dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

i) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione o repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazioni per le quali, per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

l) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e alla attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che per disposizione di legge o di regolamento, siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere unite a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità;

m) atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali di privati, di organizzazioni di categorie o sindacati;

n) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché i documenti sulla condotta dell'impiegato rilevanti ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

o) documenti attinenti alla dislocazione sul territorio dei presidi degli uffici e delle strutture del Corpo forestale dello Stato;

p) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia delle armi, munizioni esplosivi e materiali classificati;

q) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte;

r) relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione

all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti tecnici la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alle decisioni di politica agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, nazionale e comunitaria.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti relativi a situazioni personali, familiari, di salute, di interesse professionale, finanziario, industriale e commerciale;

b) atti relativi al contenzioso, in particolare documenti d'ufficio, note relative a rapporti di consulenza e patrocinio legale con l'Avvocatura dello Stato, nonché tutta la documentazione il cui libero accesso potrebbe comportare violazione del segreto istruttorio o comprometterebbe l'esito del giudizio;

c) dati acquisiti a fini statistici che non abbiano forma aggregata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

d) atti preparatori al processo di elaborazione del documento unico di programmazione di cui al regolamento CEE 2080/93;

e) elenchi di persone o ditte a carico delle quali siano stati assunti o siano pendenti procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni penali o amministrative;

f) elenchi, anche parziali, di persone o ditte, che sono state oggetto di procedimenti amministrativi rientranti nella competenza degli uffici periferici dell'Ispettorato repressione frodi;

g) elenchi di persone o ditte che, per obbligo normativo, hanno effettuato comunicazioni e denunzie agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

h) certificati di analisi effettuati dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

i) rapporti informativi e note caratteristiche sul personale dipendente nonché notizie sugli aspiranti all'accesso nei ruoli del Ministero;

l) notizie, documenti e cose comunque attinenti alle selezioni psico-attitudinali;

m) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

n) documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;

o) documentazione matricolare concernente situazioni private del dipendente;

p) documentazione inerente ad inchieste ispettive sommarie e informali;

q) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa del servizio;

r) informazioni relative alla concessione di autorizzazione all'accesso di infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa nazionale;

s) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominalmente individuati i soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e penale;

t) atti di promozione di azioni di responsabilità di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonché alle competenti autorità giudiziarie;

u) atti riguardanti l'istruttoria per il rilascio di autorizzazione nell'ambito della convenzione CITES.

Art. 5.

Documenti accessibili

1. I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 settembre 1997

Il Ministro: PINTO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 313

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

— Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente: «4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2».

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I dicumenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente: «2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente: «2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza».

— Il testo dell'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è il seguente:

«Art. 9 *(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso)*. — L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi sicurezza.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera *a)*. È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato».

— Il testo dell'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è il seguente:

«Art. 26. — 1. Al primo comma dell'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «funzionari dei servizi di sicurezza, sono aggiunte le seguenti: «nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni per la tutela del segreto statistico)*. — 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri».

— Il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 reca disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca.

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

97G0422

DECRETO 13 ottobre 1997.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri nazionali delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 settembre 1997 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della registrazione, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento tenero:	
Rio	Lugano Leonardo S.r.l., Tortona (Alessandria) e F.lli Martini & C., Budrio di Longiano (Forlì)
Ravenna	Guido Giordani, S. Pietro in Casale (Bologna) e CO.Na.Se., Conselice (Ravenna)
Padus	Verneuil Recherche, Verneuil l'Etang (F)
Costanzo, Jivago, Palio	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. Des Moines, Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia, Sissa (Parma) e Pioneer Genetique, Oucques (F)
Freccia	Guido Giordani, S. Pietro in Casale (Bologna) e Soc. agricola alessandrina, Alessandria
Sangiacomo	Maliani genetica, Recanati (Macerata)
Vaiolet	Luigi Samoggia, Bologna
Salgemma	Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma
Vallerosa	E.N.E.A., Roma
Triticale:	
Imperial	Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Motzing (D) e Co.I.S., Casalecchio di Reno (Bologna)
Frumento duro:	
Bolo, Durbel	Semillas Fito, Barcellona (E)
Poggio	Ets. Claude Camille Benoist, Orgerus (F) e Venturoli sementi, Pianoro (Bologna)
Gargano, Varano	Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma
Nefer	Verneuil Recherche, Verneuil l'Etang (F)
Orzo distico:	
Fjord	Secobra Recherches, Maules (F)
Otis	F. Von Locow - Petkus G.m.b.H. Bergen (D)
Steffi	J. Ackermann & Co. Saatzucht, Irlbach (D)
Orzo polistico:	
Federal	Secobra Recherches, Maules (F)
Festuca Arundinacea:	
Carol	Cascade Int. Seed Co., Aumsville, Oregon (USA)
Lupino azzurro:	
Stevens	Agricol Seed, Brackenfell, Sud Africa

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 316

97A9052

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 ottobre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Murillo Lopez Pilar, nata a Saint Girons-Ariège (Francia) il 21 dicembre 1961, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui e in possesso, come attestato dal Colegio oficial psicologos de Catalunya, a decorrere dal 29 giugno 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione;

Considerato che la sig.ra Murrillo Lopez è provvista di titolo accademico spagnolo denominato «licenciado en filosofia y ciencias de la educaciòn» ramo «psicologia» conseguito il 20 aprile 1987 presso l'Università di Barcellona;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Tenuto presente quanto deciso in casi analoghi;

Decreta:

Alla sig.ra Murillo Lopez Pilar, nata a Saint Girons-Ariège (Francia) il 21 dicembre 1961, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 22 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9004

DECRETO 29 ottobre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e per l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Elvira Munoz Angel, nata a Huetor Tajar (Spagna) il 2 febbraio 1959, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato in data 25 giugno 1997 dal Colegio oficial de psicologos dell'Andalusia orientale;

Considerato che la sig.ra Elvira Munoz Angel è provvista del titolo accademico spagnolo denominato «licenciatura de filosofia y ciencias de la education» ramo «psicologia», conseguito nel febbraio 1987 presso l'Università di Granada;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Elvira Munoz Angel, nata a Huetor Tajar (Spagna) il 2 febbraio 1959, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli sopra menzionati quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli «psicologi», e per l'esercizio della professione.

Roma, 29 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9050

DECRETO 29 ottobre 1997.

Riconoscimento di titolo professionale estero ai fini dell'iscrizione all'albo degli «ingegneri».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Pierri Chrisoula, nata a Corfù il 15 luglio 1969, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere di cui è in possesso, come attestato dalla Camera tecnica ellenica (matr. 71333), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che la sopraindicata signora ha concluso il percorso formativo-accademico greco nel luglio 1995 presso l'Università della Tracia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Pierri Chrisoula, nata a Corfù il 15 luglio 1969, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale estero di cui in premessa ai fini dell'iscrizione all'albo degli «ingegneri».

Roma, 29 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9051

DECRETO 30 ottobre 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Moll Alessandra Angela Paola, nata Ballista in Milano il 20 marzo 1958, cittadina danese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «advokat» — rilasciatole in data 21 febbraio 1996 dal regio Ministero danese della giustizia — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione «avvocato».

Considerato che la sopraindicata signora ha superato nel giugno 1990 il «Juridisk Kandidateksamen» presso l'Università di Copenaghen;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 3 dicembre 1981 presso l'Università degli studi di Milano;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Moll Alessandra Angela Paola, nata Ballista in Milano il 20 marzo 1958, cittadina danese, sono riconosciuti il titolo professionale di «advokat» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 30 ottobre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Saturno 75 a r.l.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la relazione finale sulla gestione commissariale del 31 marzo 1994 eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 1 della legge n. 127/1991;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127:

società cooperativa edilizia «Saturno 75 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Erminio Laurora in data 21 marzo 1974, rep. n. 30385, reg. soc. n. 1981/74, tribunale di Roma, BUSC n. 21981/130713.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A9053

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Nicola», in Bitonto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 luglio 1993 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «S. Nicola», BUSC 5671/216202, con sede in Bitonto, costituita per rogito dott. Alfredo Polito in data 25 ottobre 1985, rep. n. 141595, reg. impr. n. 18954 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9008

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Mattatori equini S. Antonio», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 maggio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Mattatori equini S. Antonio», BUSC 2675/137276, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Vito Padolecchia in data 28 dicembre 1974, rep. n. 84703, reg. impr. n. 8097 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9009

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Avvenire», in Conversano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 giugno 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Avvenire», BUSC 5494/212340, con sede in Conversano, costituita per rogito dott. Vittorio D'Addetta in data 17 maggio 1985, rep. n. 777, reg. impr. n. 17931 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9010

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Apulia», in Canosa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 febbraio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Apulia», BUSC 7152, con sede in Canosa, costituita per rogito dott. Italo Coppola in data 13 febbraio 1992, rep. n. 59722, reg. impr. n. 11259 tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9011

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Azezium», in Rutigliano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 dicembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Azezium», BUSC 7100, con sede in Rutigliano, costituita per rogito dott. Concetta Capono in data 14 ottobre 1991, rep. n. 14199, reg. impr. n. 28264 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9012

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Autotrasportatori La Rapida», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 febbraio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Autotrasportatori La Rapida», BUSC 6043/225288, con sede in Altamura, costituita per rogito dott. Stigliano Clemente in data 24 dicembre 1986, rep. n. 3940, reg. impr. n. 20843 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9013

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Casamassima», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 aprile 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Casamassima», BUSC 5581/213866, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Michele Costantini in data 30 luglio 1985, rep. n. 179859, reg. impr. n. 18546 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9014

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Camid», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 settembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Camid», BUSC 4110/169743, con sede in Terlizzi, costituita per rogito dott. Francesco Dente in data 27 aprile 1979, rep. n. 6885, reg. impr. n. 3962 tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9015

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Co.Pr.A.S.», in Bisceglie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 4 maggio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Pr.A.S.», BUSC 6128/228376, con sede in Bisceglie, costituita per rogito dott. Giovanni Didonna in data 23 aprile 1987, rep. n. 44726, reg. impr. n. 8271 tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9016

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Norba sviluppi», in Conversano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 febbraio 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Norba sviluppi», BUSC 6896/251239, con sede in Conversano, costituita per rogito dott. Francesco Reboli in data 22 gennaio 1991, rep. n. 270519, reg. impr. n. 27088 tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9017

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Luigi De Laurentis», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 marzo 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Luigi De Laurentis», con sede in Bari, BUSC 3572/156954, costituita per rogito del notaio dott. Alvaro Falessi in data 27 gennaio 1978, rep. n. 23027, reg. impr. n. 10097 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9018

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ottagono», in Barletta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 dicembre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «L'Ottagono», con sede in Barletta, BUSC 4489/178679, costituita per rogito del notaio dott. Felice D'Onofrio in data 10 luglio 1980, rep. n. 49275, reg. impr. n. 4393 tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9019

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Trani», in Trani.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 aprile 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Trani», con sede in Trani, BUSC 857/41025, costituita per rogito del notaio dott. Domenico Monetti in data 23 dicembre 1952, rep. n. 95262, reg. impr. n. 1550 tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9020

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ionica Prima», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 2 aprile 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ionica Prima», con sede in Bari, BUSC 3501/155637, costituita per rogito del notaio dott. Pasquale Parisi in data 19 ottobre 1977, rep. n. 433494, reg. impr. n. 9920 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9021

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Fiamma», in Gioia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 24 aprile 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Fiamma», con sede in Gioia, BUSC 7649, costituita per rogito del notaio dott. Guida Nicola in data 23 giugno 1993, rep. n. 60705, reg. impr. n. 30589 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9022

DECRETO 20 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Fedelissima», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 gennaio 1996 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Fedelissima», con sede in Bari, BUSC 4935/192483, costituita per rogito del notaio dott. Michele Buquicchio in data 17 giugno 1982, rep. n. 10923, reg. impr. n. 14129 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 20 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9023

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cercea», in Spinazzola.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 maggio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 4 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Cercea», BUSC 1119/34431, con sede in Spinazzola, costituita per rogito dott. Carlo Pansini in data 7 marzo 1951, rep. n. 7059, reg. impr. n. 1399 tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9054

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Papa Giovanni XXIII», in Andria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 dicembre 1994 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Papa Giovanni XXIII», con sede in Andria, BUSC 4530/179601, costituita per

rogito del notaio dott. Marisa Gusman in data 6 maggio 1980, rep. n. 7736, reg. impr. n. 4364 tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9055

DECRETO 28 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Regina», in Rutigliano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 novembre 1995 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Regina», con sede in Rutigliano, BUSC 1949/112277, costituita per rogito del notaio dott. Giovanni Pezzuto in data 4 luglio 1970, rep. n. 2972, reg. impr. n. 6395 tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 ottobre 1997

Il dirigente: BALDI

97A9056

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 10 settembre 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 13 settembre 1996 recante direttiva sulle competenze dell'organo politico e dei dirigenti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1993, n. 6/1993, concernente i compiti e le responsabilità della dirigenza ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1996 «Direttiva sulle competenze dell'organo politico e dei dirigenti del Ministero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1997, che, alla lettera *c)*, comma 1, art. 1, individua tra gli atti di competenza del Ministro l'autorizzazione di missioni all'estero, ove non comprese nei piani e programmi settoriali di intervento;

Considerato che le predette autorizzazioni di missioni all'estero, quali attività di gestione, rientrano, ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 sopra richiamato, nella competenza dei dirigenti;

Ritenuto di dover modificare in tal senso il decreto ministeriale 13 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 settembre 1996, indicato in premessa, le parole: «e l'autorizzazione di missioni all'estero, ove non comprese nei predetti piani e programmi» sono soppresse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1997

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 324

97A9006

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 novembre 1997.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Brescia, Campobasso, Caserta, Cremona, Ferrara, Forlì, Frosinone, Isernia, Mantova, Modena, Nuoro, Parma, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Siena, Sondrio e Udine.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione relativa alla riunione del 20 ottobre 1997 del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive della predetta relazione;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato *A* forniti dalle camere di commercio interessate, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

2. Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

Camera di commercio di Ancona

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	12.187	6,0	263,7
Industria	3.344	29,8	2.389,1
Artigianato	10.254	19,3	1.352,1
Commercio	13.541	16,8	1.322,2
Cooperative	612	3,4	340,0
Turismo	1.992	3,5	223,8
Trasporti e spedizioni	1.843	8,7	832,6
Credito	601	2,6	458,9
Assicurazioni	578	0,7	67,2
Servizi alle imprese	2.858	5,9	584,6
Altri settori	895	3,4	540,3
Totale	**48.705**	**100,0**	**8.374,5**

Camera di commercio di Ascoli Piceno

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	12.310	9,3	306,6
Industria	3.505	29,5	2.018,2
Artigianato	12.241	26,7	1.639,9
Commercio	10.834	15,1.	922,3
Cooperative	427	1,3	113,6
Turismo	2.088	3,9	212,4
Trasporti e spedizioni	1.400	4,1	382,4
Credito	257	1,7	299,5
Assicurazioni	424	0,5	41,1
Servizi alle imprese	2.305	4,8	420,8
Altri settori	937	3,0	392,5
Totale	**46.728**	**100,0**	**6.749,2**

Camera di commercio di Asti

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	11.711	13,2	207,3
Industria	1.484	26,9	1.074,2
Artigianato	5.577	21,4	694,2
Commercio	5.157	16,1	547,1
Cooperative	219	1,2	55,3
Turismo	806	3,2	93,4
Trasporti e spedizioni	1.147	7,0	266,4
Credito	202	2,2	191,1
Assicurazioni	291	0,7	28,1
Servizi alle imprese	1.594	5,4	215,4
Altri settori	313	2,7	189,3
Totale	28.501	100,0	3.561,7

Camera di commercio di Brescia

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	16.030	4,6	853,4
Industria	9.787	34,3	8.971,2
Artigianato	32.645	26,4	5.305,5
Commercio	27.136	14,2	2.753,7
Cooperative	962	1,2	359,1
Turismo	6.715	4,3	818,1
Trasporti e spedizioni	3.534	3,9	935,8
Credito	1.383	2,0	1.045,8
Assicurazioni	1.337	0,6	195,4
Servizi alle imprese	9.561	5,9	1.652,4
Altri settori	1.523	2,7	1.259,2
Totale	**110.612**	**100,0**	**24.149,5**

Camera di commercio di Campobasso

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	13.619	23,6	197,7
Industria	1.315	21,7	720,9
Artigianato	4.648	17,0	429,2
Commercio	5.756	15,3	414,7
Cooperative	472	2,5	100,7
Turismo	1.089	3,8	70,8
Trasporti e spedizioni	794	6,0	261,0
Credito	163	1,8	139,7
Assicurazioni	170	0,5	15,7
Servizi alle imprese	881	4,6	178,5
Altri settori	348	3,2	166,4
Totale	29.256	100,0	2.695,3

Camera di commercio di Caserta

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	11.627	13,3	581,6
Industria	7.744	29,8	2.041,9
Artigianato	10.526	10,9	585,1
Commercio	18.934	20,7	1.201,6
Cooperative	2.281	1,9	150,7
Turismo	2.372	3,7	152,2
Trasporti e spedizioni	1.830	6,3	581,6
Credito	298	1,5	255,3
Assicurazioni	472	0,7	36,3
Servizi alle imprese	2.110	5,6	437,4
Altri settori	1.111	5,6	662,3
Totale	**59.303**	**100,0**	**6.685,8**

Camera di commercio di Cremona

Settori di attività economica	Numero mprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	7.641	10,4	521,3
Industria	2.292	29,2	2051
Artigianato	8.541	24,2	1341,3
Commercio	7.329	14,7	888,9
Cooperative	379	2,8	242,6
Turismo	1.563	3,4	178,5
Trasporti e spedizioni	1.032	4,5	301,9
Credito	445	2,2	315,9
Assicurazioni	326	0,6	51,9
Servizi alle imprese	2.205	5,8	456,3
Altri settori	428	2,3	302,1
Totale	**32.182**	**100**	**6.651,7**

Camera di commercio di Ferrara

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	12.055	15,4	567,0
Industria	1.980	19,1	1.576,0
Artigianato	8.675	21,4	1.306,6
Commercio	9.230	15,8	952,4
Cooperative	476	5,5	395,5
Turismo	1.920	4,1	202,5
Trasporti e spedizioni	1.755	5,2	407,1
Credito	414	2,1	313,4
Assicurazioni	381	0,6	55,9
Servizi alle imprese	2.842	6,1	538,9
Altri settori	1.927	4,6	565,1
Totale	**41.654**	**100,0**	**6.880,3**

Camera di commercio di Forlì Cesena

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	12.659	12,9	663,4
Industria	2.477	17,0	1.383,6
Artigianato	10.369	23,1	1.603,7
Commercio	10.057	17,1	1.131,7
Cooperative	636	7,4	609,0
Turismo	2.398	4,6	237,0
Trasporti e spedizioni	2.372	5,9	552,5
Credito	447	2,3	401,5
Assicurazioni	345	0,6	62,1
Servizi alle imprese	3.070	5,8	554,7
Altri settori	864	3,3	418,5
Totale	**45.693**	**100,0**	**7.617,5**

Camera di commercio di Frosinone

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	6.059	7,5	185,0
Industria	4.066	41,3	3.317,4
Artigianato	8.126	13,1	733,6
Commercio	12.121	16,1	954,1
Cooperative	573	1,4	118,6
Turismo	2.308	4,4	255,6
Trasporti e spedizioni	1.946	6,7	612,3
Credito	272	1,1	183,4
Assicurazioni	472	0,7	59,0
Servizi alle imprese	1.702	4,5	368,3
Altri settori	540	3,2	435,8
Totale	**38.186**	**100,0**	**7.223,2**

Camera di commercio di Isernia

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	2.644	17,2	84,6
Industria	657	27,4	293,8
Artigianato	1.722	17,2	159,2
Commercio	1.946	14,6	142,5
Cooperative	157	1,7	25,2
Turismo	425	4,1	27,4
Trasporti e spedizioni	201	5,3	88,1
Credito	73	1,2	32,9
Assicurazioni	80	0,6	7,6
Servizi alle imprese	342	7,3	100,4
Altri settori	127	3,4	68,3
Totale	**8.374**	**100,0**	**1.029,8**

Camera di commercio di Mantova

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	14.656	11,8	779,7
Industria	2.436	30,2	2.794,8
Artigianato	11.451	23,7	1.674,1
Commercio	9.657	14,6	1.075,2
Cooperative	493	2,4	271,0
Turismo	1.566	3,1	230,9
Trasporti e spedizioni	1.381	4,6	374,7
Credito	473	2,0	382,4
Assicurazioni	424	0,6	64,9
Servizi alle imprese	2.136	5,1	537,0
Altri settori	379	2,0	343,0
Totale	**45.052**	**100,0**	**8.527,6**

Camera di commercio di Modena

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	13.663	6,5	678,1
Industria	7.716	32,6	5.938,3
Artigianato	19.874	23,2	3.053,4
Commercio	16.321	13,5	1.818,9
Cooperative	651	4,6	839,6
Turismo	2.990	3,6	379,4
Trasporti e spedizioni	3.277	4,5	907,0
Credito	1.015	2,3	806,5
Assicurazioni	704	0,6	110,8
Servizi alle imprese	6.743	6,1	1.233,0
Altri settori	1.000	2,6	916,8
Totale	**73.954**	**100,0**	**16.681,9**

Camera di commercio di Nuoro

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	7.492	20,6	156,4
Industria	977	16,3	547,1
Artigianato	5.650	18,6	424,4
Commercio	5.642	17,3	399,7
Cooperative	422	3,9	116,3
Turismo	1.693	6,7	127,4
Trasporti e spedizioni	1.111	7,2	241,5
Credito	87	1,7	86,4
Assicurazioni	143	0,6	17,3
Servizi alle imprese	860	4,5	168,4
Altri settori	248	2,6	123,5
Totale	**24.325**	**100,0**	**2.408,3**

Camera di commercio di Parma

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	9.112	6,8	375,7
Industria	3.662	28,9	3.134,4
Artigianato	12.118	19,4	1.672,5
Commercio	10.527	15,7	1.292,1
Cooperative	634	2,9	308,1
Turismo	2.321	4,9	368,1
Trasporti e spedizioni	2.059	6,4	726,1
Credito	564	2,9	605,7
Assicurazioni	471	0,6	70,7
Servizi alle imprese	3.975	8,0	939,8
Altri settori	672	3,4	627,7
Totale	**46.114**	**100,0**	**10.120,8**

Camera di commercio di Piacenza

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	8.217	9,1	292,2
Industria	2.245	27,0	1.841,3
Artigianato	6.659	19,3	937,2
Commercio	6.988	16,8	800,7
Cooperative	336	3,1	220,9
Turismo	1.532	4,1	179,1
Trasporti e spedizioni	2.298	7,6	442,4
Credito	313	2,5	297,3
Assicurazioni	350	0,8	48,9
Servizi alle imprese	2.232	6,7	448,2
Altri settori	441	3,1	297,3
Totale	**31.610**	**100,0**	**5.805,4**

Camera di commercio di Pordenone

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	10.580	6,0	210,1
Industria	2.299	38,7	2.517,8
Artigianato	6.773	19,5	1.022,0
Commercio	6.034	13,7	641,5
Cooperative	273	2,3	170,9
Turismo	1.341	3,8	177,3
Trasporti e spedizioni	1.156	4,1	303,9
Credito	314	2,1	285,1
Assicurazioni	304	0,6	44,3
Servizi alle imprese	1.962	6,5	490,5
Altri settori	317	2,6	290,0
Totale	**31.354**	**100,0**	**6.153,3**

Camera di commercio di Ravenna

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	13.491	14,4	526,2
Industria	1.883	19,4	1.846,1
Artigianato	8.856	17,3	1.189,4
Commercio	9.345	14,4	960,1
Cooperative	719	8,2	720,8
Turismo	2.484	4,8	259,9
Trasporti e spedizioni	2.312	7,7	750,0
Credito	578	2,4	420,1
Assicurazioni	442	0,7	62,6
Servizi alle imprese	2.801	6,7	642,3
Altri settori	1.067	4,1	612,3
Totale	**43.978**	**100,0**	**7.989,8**

Camera di commercio di Reggio Emilia

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	10.464	7,4	516,8
Industria	4.862	32,0	3.762,0
Artigianato	14.932	22,6	2.045,1
Commercio	11.216	13,8	1.243,0
Cooperative	737	5,8	644,9
Turismo	1.952	3,2	267,7
Trasporti e spedizioni	2.274	4,3	514,8
Credito	556	2,3	520,5
Assicurazioni	449	0,5	65,5
Servizi alle imprese	3.978	5,9	735,9
Altri settori	768	2,3	415,4
Totale	**52.187**	**100,0**	**10.731,6**

Camera di commercio di Salerno

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	15.760	20,1	859,6
Industria	9.280	20,8	2.275,5
Artigianato	17.582	14,1	1.321,6
Commercio	27.463	18,9	2.025,8
Cooperative	2.783	3,4	446,7
Turismo	4.297	4,2	324,5
Trasporti e spedizioni	3.861	6,5	1.046,2
Credito	524	1,4	391,6
Assicurazioni	773	0,6	63,8
Servizi alle imprese	4.151	5,4	696,3
Altri settori	1.833	4,5	891,3
Totale	**88.307**	**100,0**	**10.342,9**

Camera di commercio di Siena

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	6.113	10,8	258,7
Industria	2.112	22,0	1.205,5
Artigianato	6.643	19,9	812,0
Commercio	7.233	15,4	677,2
Cooperative	370	3,3	184,3
Turismo	2.187	8,1	289,5
Trasporti e spedizioni	1.340	6,0	318,4
Credito	334	5,0	529,4
Assicurazioni	303	0,6	40,8
Servizi alle imprese	2.210	6,4	411,0
Altri settori	378	2,5	229,8
Totale	**29.222**	**100,0**	**4.956,5**

Camera di commercio di Sondrio

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	4.445	5,0	88,0
Industria	941	26,4	828,2
Artigianato	4.801	25,1	639,2
Commercio	3.729	16,2	440,8
Cooperative	180	1,5	72,4
Turismo	1.634	8,1	170,5
Trasporti e spedizioni	657	6,2	196,7
Credito	205	2,5	166,0
Assicurazioni	227	0,7	27,3
Servizi alle imprese	1.037	6,1	222,1
Altri settori	228	2,2	135,6
Totale	18.083	100,0	2.986,7

Camera di commercio di Udine

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	17.841	5,7	324,3
Industria	3.832	27,6	3.254,2
Artigianato	13.697	21,3	1.932,7
Commercio	12.654	16,9	1.379,9
Cooperative	620	2,6	332,9
Turismo	4.072	5,9	522,3
Trasporti e spedizioni	1.823	6,5	849,1
Credito	666	2,5	524,0
Assicurazioni	601	0,8	95,9
Servizi alle imprese	4.363	7,3	958,0
Altri settori	717	2,9	552,5
Totale	60.887	100,0	10.725,9

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.
Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

97A9007

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 24 settembre 1997.

Modificazioni agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 94, 96-*bis*, 107 e 154, abrogazione degli articoli 25-*bis* e 84 e introduzione degli articoli 16-*bis*, 85-*bis* e 153-*bis* del regolamento della Camera dei deputati.

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-*bis*. — 1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento».

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26».

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo

riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario».

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — 1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-*bis* e 127.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea».

L'art. 25-*bis* è abrogato.

L'art. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. — 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza».

All'art. 44, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119».

All'art. 65, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera».

L'art. 69 è sostituito dal seguente:

«Art. 69. — 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo».

L'art. 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. — 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire

all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principî di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.

11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione».

L'art. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 81. — 1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII».

All'art 82, al comma 2, le parole: «comma 5 dell'articolo 79» sono sostituite dalle seguenti: «comma 14 dell'articolo 79».

All'art. 83, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo».

L'art. 84 è abrogato.

All'art. 85, al comma 3, le parole: «commi 5 e 9 dell'art. 86» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 10 dell'art. 86».

Dopo l'art. 85 è aggiunto il seguente:

«Art. 85-*bis*. — 1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principî. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti. gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo».

L'art. 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. — 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate,

sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea».

All'art. 87, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo».

All'art. 94, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79».

L'art. 96-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 96-*bis*. — 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.

3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera

del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano».

All'articolo 107, al comma 2, le parole: «comma 3 dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 dell'articolo 25».

Dopo l'art. 153 è aggiunto il seguente:

«Art. 153-*bis*. — 1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 94, 96-*bis*, 107 e 154, l'abrogazione degli articoli 25-*bis* e 84 e le disposizioni degli articoli 16-*bis* e 85-*bis*, approvate dalla Camera nella seduta del 24 settembre 1997, entrano in vigore il 1° gennaio 1998».

L'art. 154 è sostituito dal seguente:

«Art. 154. — 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19».

Il Presidente: VIOLANTE

ALLEGATO

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 26)

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 22 luglio 1997 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 2, 8, 15, 29 e 30 aprile, 6 e 27 maggio, 4, 10 e 24 giugno, 1°, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 21 e 22 luglio 1997, e ulteriormente discusso il 28 e 29 luglio 1997. Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 23, 24 e 31 luglio 1997, e da essa approvato nella seduta del 24 settembre 1997, nel testo riformulato dalla Giunta, l'11 settembre 1997, sulla base dei princìpi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea nella seduta del 31 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

— Il testo degli articoli del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 settembre, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 16-*bis*. — *1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.*

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'art. 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine

dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il regolamento».

«Art. 23. — 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della riunione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'art. 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'art. 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni e ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'art. 26».

«Art. 24. — 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per *tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.*

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. *Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi.* Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di *dieci* minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di *dieci* minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'art. 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. *Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.*

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge

d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'art. 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'art. 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario».

«Art. 25. — 1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, *nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'art. 23.*

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'art. 24.

4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea».

«Art. 40. — 1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza».

«Art. 44. — 1. La chiusura di una discussione può essere chiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi *7, 9 e 12* dell'art. 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'art. 119».

«Art. 65. — 1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, *nonché del Comitato per la legislazione di cui all'art. 16*-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti».

«Art. 69. — 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'art. 24, comma 12, ultimo periodo».

«Art. 79. — *1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo princìpi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini*

per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) *la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;*

b) *la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;*

c) *la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;*

d) *l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.*

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'art. 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'art. 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.

11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'art. 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. *Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.*

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione».

«Art. 81. — *1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.*

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII».

«Art. 82. — 1. L'esame in Assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.

2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, e a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del *comma 14* dell'art. 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunziato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione sulle linee generali».

«Art. 83. — 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione.

4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date».

«Art. 85. — 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

3. Ciascun deputato può altresì intervenire, non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi *5 e 10* dell'art. 86.

4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse».

«Art. 85-*bis*. — *1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'art. 85, a votazioni riassuntive o per principî. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.*

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'art. 24, comma 12, ultimo periodo».

«Art. 86. — 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché *nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.*

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. *A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.*

3. Il Comitato dei nove previsto dall'art. 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, *purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.* Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti *a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi* anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. *Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.* L'esame dei suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi, *con i subemendamenti ad essi riferiti,* può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. *Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.*

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio *soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.*

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea».

«Art. 87. — 1. La votazione si fa sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.

1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'art. 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come

emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.

5. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti non si fa luogo alla votazione dell'articolo unico, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di articoli aggiuntivi o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'art. 116».

«Art. 94. — 1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. *L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'art. 79.*

2. Gli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. Il relatore e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione.

3. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea».

«Art. 96-*bis*. — 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. *I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'art. 16-*bis*, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.*

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.

3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'art. 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi *3 e 4*.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano».

«Art. 107. — 1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiari l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del *comma 6 dell'art. 25.*

3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria».

«Art. 153-*bis*. — *1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 94, 96-*bis*, 107 e 154, l'abrogazione degli articoli 25-*bis* e 84 e le disposizioni degli articoli 16-*bis* e 85-*bis*, approvate dalla Camera nella seduta del 24 settembre 1997, entrano in vigore il 1° gennaio 1998*».

«Art. 154. — *1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'art. 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.*

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19».

97A9025

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in farmacia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 20 giugno 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 318 al 324 - titolo X, facoltà di farmacia, corso di laurea in farmacia, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 318 al 322 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Titolo X

FACOLTÀ DI FARMACIA

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 318. — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 319 *(Durata ed articolazione del corso di laurea)* — La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo è di almeno 1800 ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 322.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 299 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale; indica, per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 322, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 321.

Art. 300 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 322 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 322 *(Articolazione del corso di laurea)* - (Settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi, discipline).

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

A02A - Analisi matematica:
tutte le discipline;

A02B - Probabilità e statistica matematica:
tutte le discipline;

B01B - Fisica:
tutte le discipline;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore B01B viene attivato l'insegnamento di fisica.

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C01A - Chimica analitica:
tutte le discipline;

C03X - Chimica generale ed inorganica:
tutte le discipline;

C05X - Chimica organica:
tutte le discipline.

Sono obbligatorie: almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C01A viene attivato l'insegnamento di chimica analitica, nel settore C03X viene attivato l'insegnamento di chimica generale ed inorganica, nel settore C05X viene attivato l'insegnamento di chimica organica.

Area 3 - Biologia (4 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E05A - Biochimica:

tutte le discipline;

E07X - Farmacologia:

tutte le discipline;

E08X - Biologia farmaceutica:

tutte le discipline;

E09A - Anatomia umana:

tutte le discipline;

E13X - Biologia applicata:

tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E05A viene attivato l'insegnamento di biochimica per biochimica generale e l'insegnamento di biochimica applicata per biochimica applicata (medica), nel settore E07X viene attivato l'insegnamento di farmacognosia, nel settore E08X viene attivato l'insegnamento di biologia vegetale, nel settore E09A viene attivato l'insegnamento di anatomia umana per anatomia e nel settore E13X viene attivato l'insegnamento di biologia animale.

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E04A - Fisiologia generale:

tutte le discipline;

F04A - Patologia generale:

tutte le discipline;

F22A - Igiene generale ed applicata:

tutte le discipline;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica:

tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E04A viene attivato l'insegnamento di fisiologia generale per fisiologia, nel settore F04A viene attivato l'insegnamento di patologia generale che comprende la terminologia medica e nel settore F05X viene attivato l'insegnamento di microbiologia.

Area 5 - Farmaceutica - tecnologica (5 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i medoti ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio dell'attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

C07X - Chimica farmaceutica:

tutte le discipline;

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo:

tutte le discipline.

Sono obbligatorie quattro annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore C07X vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica ed analisi dei medicinali e nel settore C08X viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutica per tecnologia farmaceutica e per legislazione e deontologia.

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi dell'attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settori scientifico-disciplinari e discipline:

E07X - Farmacologia:

tutte le discipline.

Nel vincolo imposto dalla direttiva 85/432/CEE, nel settore E07X vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia e di tossicologia.

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).

Le tre annualità da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari sotto indicati:

C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico applicativo, E07X farmacologia, C09X chimica bromatologica, E05B biochimica clinica, E06B alimentazione e nutrizione umana:

tutte le discipline dei settori.

Norme transitorie: quando la facoltà si sarà adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8901

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1997 di autorizzazione all'istituzione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 257, titolo VIII, relativo alle norme comuni delle scuole di specializzazione del settore medico riordinate ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995, viene modificato inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in «chirurgia plastica e ricostruttiva».

Art. 2.

L'art. 265 *(Ordinamento nazionale scuole)* del medesimo titolo VIII viene modificato inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in «chirurgia plastica e ricostruttiva» nel modo che segue:

«Art. 265 *(Ordinamento nazionale scuole).* — Denominazione e sede: 4) chirurgia plastica e ricostruttiva, dip.to di chirurgia ed emergenze chirurgiche, sez. di chirurgia generale e vascolare; posti annui: 4; numero complessivo: 20».

Art. 3.

Dopo l'art. 268 del medesimo titolo VIII relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, viene inserito il nuovo art. 269 relativo alla Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 269 *(Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva).* — La Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legisla-

tivo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacità formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole).

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) *Area propedeutica generale.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F06A anatomia pagologica.

B) *Area propedeutica clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualità che possono presentarsi nell'esercizio dell'attività chirurgica.

Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica.

C) *Area clinica complementare.*

Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica.

Settori: F10X urologia, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo facciale, F15A otorinolaringoiatria, F17X malattie cutanee e veneree, F20X ginecologia ed ostetricia.

D) *Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.*

Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialità.

Settore: F08B chirurgia plastica.

E) *Area disciplinare metodologie complementari.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attività chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative.

Settori: E07X farmacologia, E10X biofisica medica, F08B chirurgia plastica.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione:

a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;

b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

I - almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II - almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III - almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 16 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8902

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1993, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario di operatore dei beni culturali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visti i commi 95, 101 e 119 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997 che consente, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno disciplinare i criteri generali relativi alle modifiche degli ordinamenti didattici, di procedere in via provvisoria alla modifica degli ordinamenti medesimi;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pervenuta in data 10 settembre 1997, prot. n. 51936, con la quale si autorizza questa Università ad emanare il decreto rettorale di istituzione del D.U. di operatore dei beni culturali (sede di Spoleto);

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 80, titolo V - Facoltà di lettere e filosofia, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 80.

Dopo l'art. 84 del medesimo titolo V vengono inseriti i nuovi articoli dall'art. 85 all'art. 91 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO V

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 80. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere ed il diploma universitario di operatore dei beni culturali (sede di Spoleto).

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI
(sede di Spoleto)

Art. 85 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire una adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata tecnico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 86 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 87 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 85, è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 88 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con cinque indirizzi attivabili: archivistico, beni musicali, beni archeologici, storico-artistici, demoetnoantropologico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.300 ore di cui almeno 150 ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 89 in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 89 *(Ordinamento didattico)*. — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le disclipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione

Storia del diritto italiano
Diritto amministrativo
Diritto pubblico
Economia e organizzazione aziendale
Diritto e legislazione dei beni culturali

Area 2 - Storia

Storia greca
Storia romana
Storia bizantina
Storia medievale
Storia moderna
Storia contemporanea
Storia del vicino Oriente antico
Storia dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'Asia orientale

Area 3 - Storia dell'arte

Storia dell'arte greca e romana
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte medievale
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte contemporanea
Storia dell'arte musulmana
Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale
Storia dell'arte dell'Estremo Oriente
Storia dell'arte dell'Asia sud-orientale
Storia dell'arte tibetana e mongola
Storia dell'arte copta

Area 4 - Storia della scienza

Storia della scienza e della tecnica
Storia del pensiero scientifico
Storia e metodologia della scienza

Area 5 - Informatica

Informatica generale
Telematica
Elaborazione delle immagini

Area 6 - Lingue straniere

Lingua inglese
Lingua francese
Lingua tedesca
Lingua spagnola

Le altre 9 annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle aree previste per ciascuno dei cinque indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguito si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - Archivistica

Archivistica generale
Archivistica speciale medievale
Archivistica speciale moderna e contemporanea

Area 2 - Diplomatica

Diplomatica
Diplomatica contemporanea

Area 3 - Paleografia

Paleografia latina
Codicologia
Paleografia greca
Esegesi delle fonti storiche

Area 4 - Latino

Latino medievale
Latino moderno
Lingua latina

Area 5 - Scienze bibliotecarie

Biblioteconomia
Bibliografia
Bibliologia

Area 6 - Tecnologie archivistiche

Tecnologie archivistiche
Informatica applicata agli archivi
Procedure di formazione e organizzazione degli archivi

Area 7 - Restauro

Teoria del restauro

Restauro del libro a stampa e del manoscritto

Storia e tecniche del restauro

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - Storia

Storia della musica

Storia della musica dell'età classica

Storia della musica medievale e rinascimentale

Storia della musica dell'età moderna

Storia della musica contemporanea

Storia della musica popolare

Are 2 - Tecniche della musica

Elementi di elettroacustica

Organologia

Elementi di armonia e contrappunto

Area 3 - Semiologia

Storia delle notazioni musicali

Paleografia musicale

Paleografia musicale bizantina

Semiologia musicale

Teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo

Teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento

Area 4 - Documentazione, conservazione e restauro

Bibliologia e storia della tradizione manoscritta

Metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali

Museotecnica e museografia musicale

Documentazione musicale

Area 5 - Teoria musicale

Teoria musicale

Storia della teoria musicale classica

Storia della teoria musicale medievale e rinascimentale

Area 6 - Discipline ausiliarie

Estetica musicale

Drammaturgia musicale

Metodologia della critica musicale

Etnomusicologia

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - Storia dell'arte antica

Storia dell'arte greca e romana

Storia dell'arte bizantina

Storia dell'arte dell'Estremo Oriente

Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale

Area 2 - Archeologia

Archeologia greca e romana

Archeologia della Magna Grecia

Archeologia fenicio-punica

Archeologia tardo-antica

Archeologia cristiana

Archeologia medievale

Egittologia

Archeologia del Vicino e Medio Oriente

Archeologia e storia dell'arte dell'India

Archeologia e storia dell'arte iranica

Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale

Archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale

Archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale

Archeologia etrusco-italica

Area 3 - Preistoria e protostoria

Ecologia preistorica

Civilità preclassiche

Paletnologia

Protostoria europea

Paleontologia umana e animale

Etruscologia

Civiltà dell'Italia preromana

Area 4 - Etnoantropologia

Etnologia

Antropologia culturale

Geografia storica

Antropologia storica del mondo antico

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi

Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo

Telerilevamento e rilevazione di immagini

Elementi di topografia e fotogrammetria

Topografia antica

Area 6 - Archeometria

Rilievo e analisi dei monumenti antichi

Archeometria

Geoarcheologia

Elementi di ecologia

Area 7 - Restauro

Teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici

Storia e tecniche del restauro

Museografia e museotecnica

Museografia e storia del collezionismo

Chimica del restauro

INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO

Area 1 - Storia dell'arte
Storia dell'arte greca e romana
Storia dell'arte bizantina
Storia dell'arte medievale
Storia dell'arte moderna
Storia dell'arte contemporanea

Area 2 - Arti applicate
Storia della miniatura
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica
Archeologia industriale
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti
Museografia e museotecnica
Storia delle tecniche artistiche
Storia delle arti grafiche
Museologia e storia del collezionismo
Metodologia della storia dell'arte

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro
Teoria del restauro
Teoria e tecniche del restauro dei manufatti

Area 5 - Disegno e rilievo
Disegno e rilievo

Area 6 - Discipline artistiche
Psicologia dell'arte
Semiologia delle arti
Sociologia dell'arte

Area 7 - Estetica
Estetica
Storia della critica d'arte
Semiotica

INDIRIZZO DEMOETNOANTROPOLOGICO

Area 1 - Antropologia
Antropologia culturale
Antropologia economica
Antropologia medica
Antropologia sociale
Antropologia religiosa
Antropologia teatrale

Area 2 - Etnologia
Etnologia
Etnografia dell'Africa
Civiltà indigene dell'America
Sinologia
Storia e civiltà dell'Asia
Religioni dei popoli primitivi
Etnopsichiatria

Area 3 - Demologia
Storia delle tradizioni popolari
Dialettologia italiana
Storia della cultura materiale
Etnomusicologia
Etnologia delle culture mediterranee
Archeologia industriale
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione
Tecnica dei cataloghi e classificazione
Teoria e tecnica della documentazione
Metodologia e tecniche della rilevazione e della documentazione antropologica
Antropologia visuale

Area 5 - Informatica
Informatica applicata
Sistemi di elaborazione
Sistemi informativi documentali e bibliografici gestione automatica degli archivi e delle biblioteche

Area 6 - Museografia e museotecnica
Museografia
Museotecnica
Storia della scenografia
Museologia e storia del collezionismo
Conservazione dei beni etnoantropologici
Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa

Area 7 - Restauro
Teoria del restauro, storia e tecniche del restauro
Restauro dei materiali di documentazione audiovisiva, teoria e tecniche del restauro dei beni etnoantropologici

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali della facoltà.

Il numero di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 90 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 91 *(Regolamento del corso di diploma).* — Il consiglio della struttura didattica determina, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione del corso di diploma secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 21 ottobre 1997

Il rettore: CALZONI

97A8903

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 31 ottobre 1997, n. **2298.**

Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Esercizio finanziario 1997. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d).*

Al fine di promuovere la più ampia collaborazione tra l'Osservatorio nazionale per il volontariato, le istituzioni pubbliche e le organizzazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 ed assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera *d),* l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 23 luglio 1997 la presente circolare.

L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera *d)* con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi, utilizzando lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui all'art. 4 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, il finanziamento di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge numero 266/1991 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate e di contenuto innovativo. La quota finanziabile dei progetti sopra descritti non può superare la misura massima del 10% dell'ammontare complessivo del Fondo per il volontariato previsto nello stanziamento per l'anno in corso; le organizzazioni di volontariato destinatarie del finanziamento, devono concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi per la realizzazione del progetto, indicando le fonti da cui derivano le risorse. I costi per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale retribuito e il rimborso di spese documentate per il personale volontario, non devono superare il 20% del budget complessivo del progetto.

Nel caso in cui il progetto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quota parte cofinanziata e il soggetto finanziatore.

Si precisa che il finanziamento potrà essere disposto in maniera globale o parziale e che di norma l'Osservatorio nazionale per il volontariato privilegia il finanziamento a progetti presentati per la prima volta.

A) *Soggetti destinatari dei contributi.*

Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato o più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente il progetto stesso e/o le eventuali consociate, alla data della scadenza di presentazione della domanda, siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 1996 e regolarmente iscritte nei registri generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilità di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

B) *Priorità per la selezione dei progetti.*

Nella selezione dei progetti l'Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità a quelli che:

1) siano particolarmente innovativi per la loro presenza e ruolo sul territorio;

2) promuovano la collaborazione tra soggetti pubblici, imprese, sindacati, e soggetti di privato - sociale;

3) favoriscano le sinergie e la collaborazione di reti e collegamenti tra soggetti del volontariato e del III settore;

4) siano trasferibili in altri contesti territoriali.

C) *Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo.*

Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire entro trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le loro richieste di contributo, redatte in carta semplice in conformità allo schema allegato 1 che è parte integrante della presente circolare ed inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata (la data deve risultare dal timbro postale) indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto n. 56 - 00187 Roma.

Alle istanze dovranno essere allegate:

1) copia autocertificata dal legale rappresentante dell'atto di iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione;

2) statuto vigente.

D) *Descrizione del progetto.*

Le domande dovranno contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.

Per ottenere una corretta impostazione e stesura del progetto si rinvia alla scheda progettuale allegata in calce alla presente circolare di cui è parte integrante. In ogni caso devono essere indicati:

1) il nome dell'associazione;

2) i destinatari dell'intervento;

3) la durata del progetto per l'anno finanziario corrente;

4) il numero dei volontari, il livello e l'entità di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione;

5) gli eventuali altri soggetti non volontari coinvolti;

6) il responsabile del progetto;

7) il piano economico complessivo;

8) l'entità del contributo richiesto;

9) la parte a carico della stessa organizzazione proponente, che non dovrà essere inferiore al 30% dell'importo del progetto che si intende realizzare. Nel caso in cui il progetto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quota parte cofinanziata ed il soggetto finanziatore.

E) *Motivi di inammissibilità.*

Non saranno prese in considerazione le istanze:

1) spedite oltre il termine fissato della data di scadenza della presentazione della domanda;

2) concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale;

3) inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti;

4) concernenti richieste di finanziamento per progetti già finanziati.

F) *Oneri non ammissibili a contributo.*

Sono esclusi dal finanziamento, ancorché documentati:

1) gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente;

2) gli oneri relativi a seminari, convegni collegati con il progetto;

3) le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;

4) ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

G) *Documentazione.*

Le organizzazioni di volontariato i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento dovranno, entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di notifica, inviare la seguente documentazione:

1) attuale composizione dell'organo rappresentativo;

2) certificati penale e dei carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'organizzazione proponente;

3) bilancio consuntivo 1996;

4) bilancio preventivo 1997 ove previsto dallo statuto;

5) codice fiscale dell'organizzazione, nonché estremi del conto corrente bancario o altra forma di accreditamento della eventuale somma concessa.

In assenza o incompletezza della documentazione sopra richiesta, si avrà la perdita del finanziamento concesso e l'attribuzione dello stesso al primo progetto dei non accolti.

H) *Dichiarazione e parere delle regioni o degli enti locali.*

Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato sia da realizzare con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre allegare una dichiarazione di tale ente.

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali, diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la cui realizzazione occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovrà allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.

I) *Verifica in itinere sull'andamento del progetto. Valutazione finale e trasferibilità.*

I progetti ammessi al finanziamento saranno sottoposti, da parte dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, a verifiche sul loro andamento ed alla valutazione finale sul raggiungimento o meno dei risultati previsti nonché sulla trasferibilità degli stessi in altri contesti.

Qualora venissero a mancare i requisiti minimi per la continuazione del progetto o si venisse a conoscenza di un uso non corretto dei fondi erogati, l'Osservatorio potrà in qualsiasi momento interrompere l'erogazione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

L) *Modalità di erogazione del finanziamento.*

Per realizzare le azioni previste alla lettera I) il finanziamento del progetto approvato sarà così ripartito:

a) l'80% del contributo al momento dell'assegnazione del finanziamento e dell'accettazione da parte dell'organizzazione nelle modalità e nei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;

b) il 20% al termine del progetto in seguito alla presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto.

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

ALLEGATO 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto n. 56 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1997 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto .... rappresentante legale della ....

con sede legale del comune di .... (provincia

di ....), indirizzo .... c.a.p ....

telefono n. .... fax n. .... avente natura giuridica di:

Associazione con personalità giuridica ....

Associazione priva di personalità giuridica ....

Altro tipo di organizzazione (specificare) ....
che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a) ....
b) ....
c) ....
d) ....

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di lire .... precisando che l'intervento ha la seguente destinazione...

Si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni ai dati comunicati.

Allega alla domanda:

1) statuto o accordo con eventuali modificazioni;

2) copia autocertificata dal legale rappresentante dell'atto di iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione.

Data, ...

Firma ....

SCHEDA PROGETTUALE

1) *Titolo del progetto (per esteso):*..

2) *Obiettivi:*
a) ....
b) ....
c)...

3) *Contenuti:*
a) ....
b) ....
c)...

4) *Caratteristiche del progetto:*

a) Destinatari ....
1) Numero dei destinatari finali................................ M F
2) Tipologia dei destinatari finali ....

b) Ambito territoriale:
1) Regione...
2) Comune...

c) Reti di collegamento previste con:
1) Altre associazioni di volontariato.......................................
2) Altre organizzazioni di terzo settore...................................
3) Enti pubblici (regioni e comuni) ....
4) Altro (specificare) ....

d) Accordi, collaborazioni con enti pubblici e privati ....

e) Aspetti innovativi del progetto:
Applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate

f) Durata del progetto per l'anno finanziario corrente.............. (in mesi)

g) Numero volontari impiegati:
1) Livello di preparazione...
2) Attività formativa..
3) Contenuti dell'attività svolta ....
4) Monte ore settimanali...

h) Numero personale non volontario coinvolto:
1) Qualifica..
2) Ruolo svolto nel progetto...

i) Responsabile del progetto..
Qualifica professionale..
Modalità e tempi di partecipazione..
Indirizzo, telefono e fax..

l) Altri contributi di enti .... (specificare)

5) *Tempi e fasi (in modo dettagliato):*
a) Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione ....
b) Singole fasi ....
Data prevista di avvio ....
Data prevista di conclusione...

6) *Eventuali progetti presentati negli anni precedenti*..........................

7) *Relazioni finali presentate dall'organizzazione sulle attività svolte e finanziate*..

8) *Aree di intervento* ....

9) *Emergenza sociale*...
1) Le motivazioni dell'emergenza...
2) Cause o fattori peculiari del disagio su cui intende intervenire
....

10) *Metodologie innovative:*
1) Le tecniche...
2) I modi di intervento ....

11) *Caratteristiche sperimentali*...

12) *Trasferibilità* ....

PIANO ECONOMICO

1) Singole voci di spesa previste e finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto:

a)	Spese di progettazione - Attività promozionali	L. ....
b)	Spese di funzionamento e gestione	» ....
c)	Rimborso spese volontari	» ....
d)	Spese personale interno	» ....
e)	Assicurazione	» ....
f)	Spese di strutture	» ....
g)	Spese di viaggio, vitto e alloggio	» ....
h)	Spese amministrative, materiali didattici	» ....
i)	Altre voci di spesa	» ....
	Totale . . .	L. ....

2) Entità di contributo richiesto L. ....

3) Parte a carico dell'organizzazione proponente (30%) (*) L. ....

4) Eventuale cofinanziamento da parte di altri organismi L. ....

5) Origine delle risorse a carico (specificare per voci di spesa) .... L. ....

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale.

Il presidente

....

(*) Spese relative al personale alla struttura e alla gestione.

97A9024

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Giovedì 30 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Christiaan Mark Johan Kroner, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 30 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rafael Calventi, ambasciatore della Repubblica dominicana, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 30 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Pedro Guillermo Paúl Bello, ambasciatore della Repubblica del Venezuela, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Giovedì 30 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Hocine Meghar, ambasciatore della Repubblica algerina democratica e popolare, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A9063

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo al controllo dell'emissione di composti organici volatili o dei loro flussi oltre confine, concluso a Ginevra il 18 novembre 1991.

A seguito dell'emanazione della legge 12 aprile 1995, n. 126 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo al controllo dell'emissione di composti organici volatili o dei loro flussi oltre confine, concluso a Ginevra il 18 novembre 1991, in data 30 giugno 1995.

Essendosi verificate le condizioni previste ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 29 settembre 1997.

97A9064

Entrata in vigore del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, firmato in Strasburgo l'11 maggio 1994.

A seguito dell'emanazione della legge 28 agosto 1997, n. 296 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recante ristrutturazione del meccanismo di controllo stabilito dalla convenzione, firmato in Strasburgo l'11 maggio 1994, in data 1° ottobre 1997.

Ai sensi dell'art. 4, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1° novembre 1998.

97A9065

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995.

Il giorno 10 luglio 1997 è stata perfezionata la procedura prevista per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo predetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 marzo 1997, n. 84, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997.

In conformità all'art. 98 tale accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle parti contraenti. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A9066

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994.

In data 10 luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo predetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 marzo 1997, n. 83, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997.

Conformemente all'art. 105 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle parti contrenti. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A9067

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.

Il giorno 23 luglio 1997 è stata perfezionata la procedura prevista per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo predetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 marzo 1997, n. 65, pubblicata nel supplemento ordinario n. 61/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997.

In conformità all'art. 108 tale accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle parti contraenti. Il realtivo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A9068

Ratifica da parte della Repubblica italiana dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

In data 24 luglio 1997 sono state perfezionate le procedure previste per il deposito dello strumento di ratifica dell'accordo predetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 4 marzo 1997, n. 71, pubblicata nel supplemento ordinario n. 65/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1997.

Conformemente all'art 130 l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure delle parti contraenti. Il relativo comunicato verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

97A9069

Rilascio di exequatur

In data 24 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marcello Fremura Mainardi, console onorario di Spagna a Livorno.

In data 21 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mahmoud Akkari, console della Repubblica tunisina a Roma.

In data 24 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Uta Maria Mayer Schalburg, console generale della Repubblica federale di Germania a Milano.

In data 24 ottobre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Salina, console onorario della Repubblica del Niger a Milano.

97A9070

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Forza giovanile Fortitudo», con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita il 24 ottobre 1984 per rogito notaio dott. Scornajenghi Italo, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Giuseppe Giacomantonio, nato a Cosenza il 20 agosto 1964.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 2543 codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Pizzo Nuova» con sede in Pizzo (Catanzaro), costituita il 2 luglio 1980 per rogito notaio Paola Gualtieri, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Daffinà Antonino, nato a Roma il 25 gennaio 1961.

97A9026

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 23549 del 14 ottobre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 marzo 1997, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. E.TI.S. 2000, con sede in Catania e unità di Catania e unità di Catania, per il periodo dal 15 luglio 1997 al 14 luglio 1998.

97A9027

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23550 del 14 ottobre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.L. Società editrice lombarda, con sede in Milano e unità di Milano e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23551 del 14 ottobre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, della ditta S.p.a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza), unità di Podenzano (Piacenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Gabbiani G.D.G., con sede in Podenzano (Piacenza) e unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23552 del 14 ottobre 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a. Laboratori Diaco Biomedicali, con sede in Trieste e unità di Trieste.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laboratori Diaco Biomedicali, con sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 1° aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23553 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Ira Costruzioni, con sede in Catania e unità in Agrigento per un massimo di un dipendente; Cagliari per un massimo di 61 dipendenti; Catania per un massimo di 175 dipendenti; Enna per un massimo di 140 dipendenti, Messina per un massimo di 191 dipendenti; Palermo per un massimo di 15 dipendenti; Roma per un massimo di un dipendente, Siracusa per un massimo di 11 dipendenti; Trapani per un massimo di due dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 18 luglio 1997 al 17 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23554 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania), unità in provincia di Campobasso per un massimo di 31 dipendenti, unità in provincia di Catania per un massimo di 406 dipendenti; unità in provincia di Macerata per un massimo di 12 dipendenti; unità in provincia di Ravenna per un massimo di 14 dipendenti; unità in provincia di Roma per un massimo di 6 dipendenti, unità nella provincia di Caltanissetta per un massimo di 2 dipendenti; unità nella provincia di Enna per un massimo di 44

dipendenti; unità nella provincia di Messina per un massimo di 386 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 26 marzo 1997 al 25 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1997 al 25 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23555 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane (Avellino) per un massimo di 13 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23556 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane Prata P. V. (Avellino) per un massimo di 36 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23557 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martelli Elettrotecnica Italiana, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità in S. Giuliano Milanese (Milano) per un massimo di 19 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23558 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vincenzo Bernardelli, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e unità in Gardone Val Trompia (Brescia) per un massimo di 74 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 aprile 1997 al 9 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 10 ottobre 1997 al 9 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23559 del 14 ottobre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.L. sede in Roma e unità in Roma, per un massimo di 76 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1997 al 1° gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 gennaio 1998 al 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23532 del 14 ottobre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995, della ditta S.r.l. I.S.M.A., con sede in Sorgono (Nuoro) e unità di Sorgono (Nuoro).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. I.S.M.A. con sede in Sorgono (Nuoro) e unità di Sorgono (Nuoro) per il periodo dal 3 dicembre 1994 al 25 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1994 con decorrenza 26 settembre 1994.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23533 del 14 ottobre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vicenza) e unità di Borgosesia (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 1° ottobre 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 5 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Borgosesia (Vicenza) e unità di Borgosesia (Vicenza) per il periodo dal 5 agosto 1997 al 4 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 5 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 23534 del 14 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997, della ditta S.p.a Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) e unità di Latina.

Parere comitato tecnico del 9 settembre 1997. favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) e unità di Latina, per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo (Latina) e unità di Latina, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S p.a. Servizi Tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi Tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 n. 22228/6 vista la nota della dir. gen.le lavoro - settore pol lavoro Roma.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dal 28 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bayer Biologicals, con sede in Milano e unità in loc. Bellaria fraz Rosia Sovicille (Siena), per il periodo dal 28 aprile 1997 al 27 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1996 con decorrenza 28 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 23535 del 14 ottobre 1997.

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997, della ditta: S.r.l. Cromafil, con sede in Trivero Ponzone (Biella) e unità di Trivero Ponzone (Biella).

Parere comitato tecnico del 10 luglio 1997 e del 9 settembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cromafil, con sede in Trivero Ponzone (Biella) e unità di Trivero Ponzone (Biella), per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996.

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rotomec, con sede in San Giorgio Monferrato (Alessandria) e unità di San Giorgio Monferrato (Alessandria) per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 23536 del 14 ottobre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 gennaio 1997, della ditta a r.l. Coop. Avicola Veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unità di Caselle di Sommacampagna (Verona).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. Avicola Veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unità di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 gennaio 1996 al 16 gennaio 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1996, con decorrenza 17 gennaio 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 maggio 1997, n 22290

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23537 del 14 ottobre 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Cobarr, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Cobarr, con sede in Anagni (Frosinone) e unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1997, con decorrenza 17 febbraio 1997;

2) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), rete vendita e uffici di Napoli.

Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), rete vendita e uffici di Napoli, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unità di S. Polo di Podenzano (Piacenza).

Parere comitato tecnico del 10 settembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unità di S. Polo di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 1° gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unità di S. Polo di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23538 del 14 ottobre 1997, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 22 marzo 1997 al 21 settembre 1997, della ditta S.p.a. Sider calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno).

Parere comitato tecnico del 17 settembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 22 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sider Calce, con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e unità di Campiglia Marittima (Livorno), per il periodo dal 22 marzo 1997 al 21 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1997, con decorrenza 22 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23539 del 14 ottobre 1997, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saiag industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Frosinone, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 16 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 18 aprile 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1997, n. 23196/4.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23540 del 14 ottobre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997, con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 30 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tecnoplastica prealpina, con sede in Tradate (Varese) e unità di Tradate e Castiglione Olona (Varese), per il periodo dal 30 marzo 1997 al 29 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1997 con decorrenza 30 marzo 1997;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (grupp Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 6 marzo 1997;

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23541 del 14 ottobre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 settembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 settembre 1997, con effetto dal 6 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 6 novembre 1996 al 5 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 6 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23542 del 14 ottobre 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997, con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano e unità di Mandello del Lario (Lecco), Milano e Motta S. Anastasia (Catania), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 27 luglio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997, con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stabilimento Stefano Johnson, con sede in Milano e unità di Baranzate (Milano), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23543 del 14 ottobre 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 7 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa e unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 7 giugno 1997 al 6 settembre 1997.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 settembre 1997 al 6 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 16 luglio 1997, come da protocollo dello stesso.

97A9028

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 novembre 1997

Dollaro USA	1673,37
ECU	1937,09
Marco tedesco	980,30
Franco francese	292,68
Lira sterlina	2854,27
Fiorino olandese	869,64
Franco belga	47,522
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	257,58
Lira irlandese	2551,72
Dracma greca	6,248
Escudo portoghese	9,608
Dollaro canadese	1189,74
Yen giapponese	13,373
Franco svizzero	1202,57
Scellino austriaco	139,27
Corona norvegese	239,82
Corona svedese	223,89
Marco finlandese	325,43
Dollaro australiano	1168,01

97A9131

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di ottobre 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996 Ottobre	3,0	8,9
1996 Novembre	2,6	8,8
1996 Dicembre	2,6	8,5
1997 Gennaio	2,6	8,3
1997 Febbraio	2,4	7,6
1997 Marzo	2,2	6,8
1997 Aprile	1,7	6,3
1997 Maggio	1,6	6,0
1997 Giugno	1,4	5,4
1997 Luglio	1,6	5,3
1997 Agosto	1,5	5,0
1997 Settembre	1,4	4,9
1997 Ottobre	1,6	4,6

97A9071

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina sono vancanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

scienza politica - settore scientifico-disciplinare Q02X;

storia delle istituzioni politiche - settore scientifico-disciplinare Q01C;

diritto internazionale - settore scientifico-disciplinare N14X;

economia regionale - settore scientifico-disciplinare P01J.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9072

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 8 agosto 1997, recante: «Integrazione al decreto ministeriale 22 aprile 1996 concernente: "Procedure di controllo e relative modalità di esecuzione per le specialità medicinali derivate da sangue e plasma umani contenenti albumina"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, seconda colonna, deve intendersi riportata la seguente dicitura:

«*Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997*
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 308».

97A9058

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500